



Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"

Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMĀ -Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246

Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G E.mail <u>PRIC82900G@istruzione.it</u> PEC <u>PRIC82900G@pec.istruzione.it</u> Sito Web <u>http://icsalvodacquistoparma.edu.it/</u>



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2021/2024 Aggiornamento parte finanziaria 2022/2023

Il giorno 12 aprile 2023 alle ore 13.00 presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 7 del CCNL del Comparto Scuola 19/04/2018 tra:

PARTE PUBBLICA	1. 1. 0.
Il Dirigente Scolastice	o Nadia Malcisi le luslove
E PARTE SINDACA	ALE C
RSU MARINELLA	A FROIO Hevuelle moro
RSU SONIA IAN	NINI lavie Jame
RSU PAOLA FER	A FROID Hervelle From NINI Lavia Januaria RARINI Peole Jeue
FLC/CGIL SCUOLA	SIG. CLAUDIA MACCARONE Claude Koccorone
CISL/SCUOLA	SIG
UIL/SCUOLA	SIG
SNALS/CONFSAL	SIG
GILDA	SIG

LE PARTI

Visto il CCNL 2016/2018 del comparto scuola;

Visto il DLgs n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il DLgs n. 150 del 27 ottobre 2009 così come modificato dal DLgs 141/2011;

Visto il DM n. 834 del 15/10/2015;

Visto il PTOF;

Visto il piano annuale delle attività del personale ATA;

Viste le proposte del Collegio dei docenti in ordine alla definizione del piano annuale delle attività;

flor

Premesso che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione scolastica e delle Organizzazioni Sindacali, persegue l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività con l'interesse dei dipendenti alla attuazione di condizioni di lavoro nel rispetto del CCNL;

Considerato che il presente contratto integrativo di istituto è finalizzato al conseguimento di risultati ed obiettivi predeterminati ed in particolare al raggiungimento di ottimali livelli di efficienza e produttività, al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della scuola, al riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei lavoratori della scuola nel rispetto del CCNL, valorizzando il merito, considerati gli esiti della valutazione del servizio scolastico anche in confronto con gli anni precedenti;

Considerata l'entità del fondo dell'istituzione scolastica;

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

per l'utilizzazione delle risorse finanziarie del Fondo d'istituto e delle altre risorse finanziarie al personale.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1. Campo di applicazione : il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituto con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
- 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto: il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022-2023, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale e dopo aver acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti.
- 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il Febbraio dell'anno 2023, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- 4. Quanto stabilito nel seguito del presente contratto s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali; resta egualmente salva la possibilità di integrazioni e/o modifiche a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- 5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi di norma entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei

MF

R

50.

I

Oll

comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e doveri, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti ;esso si realizza nelle seguenti attività:

- partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
- contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
- In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente

- 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3. Il dirigente indice, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo le riunioni per lo svolgimento della contrattazione, dell'informazione e del confronto (su richiesta delle RSU), invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
- 4. Le comunicazioni e le convocazioni avvengono di norma in modalità telematica.

Art. 6- Informazione

- 1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). d.
- 3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

- La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

- Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Bacheca sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale murale in ogni plesso e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- Bacheca sindacale on line: per le OO.SS. aventi diritto è predisposto nel sito d'Istituto apposito spazio denominato bacheca sindacale nel quale saranno pubblicate le comunicazioni provenienti dalle OO.SS e dalla RSU.
- 4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale uno dei locali disponibili dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
- 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
- Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

SUF lule.

elle K

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dei quattro ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 4 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

- Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio
 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del
 monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 - Referendum

- 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- 2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

- 1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dell'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate all'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
 - a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico
 - b. per garantire lo svolgimento degli esami finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico
 - c. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo integrativo: Direttore SGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.
- 2. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
- 3. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al comma 2.

Il personale scolastico è libero di comunicare o meno la propria adesione allo sciopero e la scelta espressa , da indicarsi almeno due giorni prima della data dello sciopero, è vincolante.

CAPO III - PERSONALE DOCENTE

Art. 14 - Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni

- 1. Compete al Capo istituto assegnare i docenti alle classi e alle sezioni, acquisiti i criteri comunicati al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto, come previsto dalla normativa vigente.
- La procedura di informazione e di assegnazione dei docenti alle sezioni deve concludersi in tempo utile per un ordinato avvio dell'anno scolastico.
- 3. Criteri approvati al collegio docenti
 - I criteri selezionati sono i seguenti:
 - o continuità didattica;
 - o curriculum professionale (attitudine e disponibilità al particolare contesto educativo e didattico assegnato);
 - o poportunità: in deroga al primo criterio della continuità, il Dirigente, in relazione ai bisogni e alle situazioni particolari delle sezioni, delle classi e della scuola nel suo insieme, seguirà il criterio dell'opportunità di introdurre delle discontinuità per ovviare ad eventuali problematiche insorte (quali,

If HP

sorte (quali,

a titolo esemplificativo, potrebbero essere l'eccessiva instabilità dei docenti di una sezione, le incompatibilità insanabili tra colleghi, conflittualità a vario livello, ecc.).

Art. 15 - Assegnazione ad attività extracurricolari o a progetti

Il Collegio di Docenti delibera i progetti, l'assegnazione dei docenti compete al Capo Istituto, Saranno applicati i seguenti criteri:

- professionalità e competenza;
- esperienza maturata nel settore specifico;
- disponibilità del docente (da formulare in forma scritta al capo istituto)

E' opportuno che sia favorita, ferme restando le competenze richieste, la rotazione dei docenti in vari progetti, al fine di valorizzare e ampliare la professionalità di ciascuno.

Art. 16 - Orario delle lezioni criterio generale: scuola media/primaria

L'orario delle lezioni è funzionale alla migliore organizzazione didattica possibile dell'istituto.

L'orario delle lavoratrici madri, di chi usufruisce di congedi parentali, di chi studia e contemporaneamente lavora, di chi beneficia della legge N. 104/92, sarà determinato tenendo conto, nei limiti del possibile, anche delle esigenze

Sarà fatto il possibile, compatibilmente con quanto indicato al precedente comma 1, per assicurare a ciascuno il giorno libero. Qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste per un medesimo giorno libero, si seguirà il criterio della rotazione dei richiedenti, fermo restando la priorità di assegnazione del giorno libero richiesto alle lavoratrici madri con figli entro l'età di 11 anni e situazioni di particolare eccezionalità valutate dal dirigente scolastico.

L'orario delle lezioni, per quanto riguarda gli alunni, non dovrà superare, per ragioni didattiche ed educative, le otto ore giornaliere.

Art. 17 - Orario delle lezioni: scuola primaria

Valgono le medesime indicazioni riportate al comma 1 dell'articolo 16.

L'orario antimeridiano e/o pomeridiano delle lezioni è definito dal dirigente e dal Consiglio d'Istituto a giugno in base alle risorse dell'istituto stesso; nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle risorse si cercherà di tener conto dei desiderata dei genitori.

Nella definizione dell'orario si terrà conto delle situazioni particolari di cui al comma 2 dell'articolo 16 del presente Contratto Integrativo.

Nell'orario delle lezioni a settembre/ottobre saranno indicate le ore di contemporaneità necessarie alla realizzazione di specifiche iniziative di recupero/potenziamento. Le ore di contemporaneità non dedicate a progetti specifici, saranno destinate alla sostituzione dei colleghi assenti per meno di sei giorni art 28 CCNL.

Art. 18 - Impegni collegiali

All'inizio dell'Anno Scolastico a settembre, il Dirigente formula una proposta al C. D. unitario per gli impegni unitari e per ogni ordine nel Collegio per lo svolgimento delle attività scolastiche e l'orario tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto. Il DS definirà poi il calendario annuale delle riunioni e attività e ne darà apposita comunicazione a tutti i docenti via mail e circolare, successivamente sarà deliberato nella successiva riunione del Collegio per ogni ordine di scuola.

Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito a inizio anno dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 4 giorni; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 4 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista, salvo ovviamente motivi eccezionali.

Nella programmazione dei Consigli di classe/interclasse/intersezione si dovrà tener conto del limite delle 40 ore annue previste dal CCNL. Il docente che opera su piu' sezioni, classi o scuole, prenderà accordi con il DS per decidere a quali riunioni sarà tenuto a partecipare entro il limite delle 40 ore, in particolare cercherà di privilegiare la propria partecipazione alle riunioni in cui è prevista la presenza dei rappresentanti di classe.

Art. 19 - Ferie

Il personale docente può usufruire fino a sei giorni di ferie durante lo svolgimento dell'attività didattica – esclusi i periodi concomitanti con gli scrutini intermedi e finali, agli esami di stato e con i periodi dedicati alla valutazione periodica degli alunni.

Art.20 - Permessi giornalieri

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

Tali permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. Il personale docente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione a cui si possono aggiungere allo stesso titolo e con la medesima procedura 6 giorni di ferie.

Il Dirigente scolastico è tenuto alla mera verifica della regolarità formale della richiesta e può esprimere diniego solo nei casi di motivate esigenze di servizio.

Art. 21 - Permessi brevi

Sono concessi, a domanda, per motivi personali. Non possono superare la metà dell'orario giornaliero (per gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado non più di due ore nell'arco della giornata) e, nel corso dell'anno scolastico, le ore settimanali di servizio (18 – 24 - 25). Il giorno di recupero è deciso dal DS o dal referente di plesso con congruo anticipo; nel caso il docente non possa rendere le ore richieste per motivi personali, tali ore gli saranno detratte dallo stipendio. Nei giorni in cui sono previste riunioni pomeridiane, ai fini della determinazione delle ore di permesso spettanti vengono computate anche le ore pomeridiane.

I permessi possono essere chiesti anche soltanto in orario pomeridiano in occasioni di riunioni collegiali o di altri impegni. Le modalità di recupero saranno concordate con il Dirigente Scolastico.

I permessi brevi vanno recuperati entro il secondo mese successivo alla loro fruizione. In caso di disponibilità dell'interessato, il permesso può essere recuperato, entro il termine dell'anno scolastico.

Art. 22 - Supplenze brevi: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

- 1. Per la sostituzione dei docenti assenti verranno utilizzate:
 - a. le ore di recupero degli eventuali permessi brevi ;
 - b. ore di potenziamento (organico potenziato);
 - c. ore di compresenza;
 - d. le ore dei docenti che si siano dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti fino a un massimo di sei ore settimanali, in base agli specifici finanziamenti.
- L' utilizzazione dei docenti in sostituzione avverrà tenuto conto dei seguenti criteri (qui indicati in ordine di priorità):
 - a. docente della stessa classe;
 - b. docente della stessa materia;
 - c. docente di altra classe e/o di altra materia.
 - d. docenti che non si sono dichiarati disponibili, ma ai quali potrebbe essere necessario ricorrere per garantire l'ordinario funzionamento del servizio.
- 3. Le ore previste in eccedenza saranno retribuite secondo i parametri attualmente in vigore nel CCNL.
- 4. In caso di assenza dell'insegnante titolare, il docente di sostegno, se in orario, effettuerà la propria attività di insegnamento con l'intera classe alla quale e' assegnato solo dopo aver esperito l'impossibilità di utilizzare il personale di cui al punto 1, lettere a,b,c,d, e solo in caso l'alunno seguito non abbia diagnosi con gravità.
- In caso non fosse disponibile alcun docente nell'ambito dell'orario di attività didattica della giornata, previa acquisizione della disponibilità del docente interessato, si potrà applicare la flessibilità dell'orario settimanale del docente.
- 6. In caso di emergenza, se non fosse possibile utilizzare alcun docente, gli alunni, ad eccezione degli alunni delle classi prime di scuola primaria, saranno distribuiti in altre classi della scuola tenendo conto dell'età degli studenti; il docente coordinatore predisporrà all'inizio delle attività didattiche in settembre la suddivisione in gruppi degli alunni della classe. Per la sola scuola primaria, qualora si verifichi l'assenza del docente titolare nel periodo di postmensa delle classi a tempo pieno, i docenti delle classi contigue assisteranno agli alunni della classe scoperta suddividendoli equamente tra gli insegnanti in servizio nell'atrio o nella zona su cui afferiscono le loro rispettive aule.

Art. 23 Supplenze brevi: scuola dell'infanzia

Per la sostituzione dei docenti assenti verranno utilizzate:

- a) le ore di recupero degli eventuali permessi brevi;
- b) le ore dei docenti che si siano dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti in base agli specifici finanziamenti;
- c) le ore di compresenza, anche se dedicate alla realizzazione di progetti specifici in caso di emergenza.

Qualora fosse necessario utilizzare i docenti di cui ai punti c) e d), la loro utilizzazione avverrà tenuto conto dei seguenti criteri (qui indicati in ordine di priorità):

docente della stessa sezione;

6

ell hile

docente della stessa area;

docente di altra sezione e/o di altra area,

Le ore previste in eccedenza saranno retribuite secondo i parametri attualmente in vigore.

In caso di assenza dell'insegnante titolare, il docente di sostegno, se in orario, effettuerà la propria attività di insegnamento con l'intera classe alla quale e' assegnato qualora ne sussistano le condizioni, ovvero:

- assenza simultanea dell'alunno DVA;
- condizione di non-gravità della diagnosi dell'alunno DVA.

In caso non fosse disponibile alcun docente nell'ambito dell'orario di attività didattica della giornata, previa acquisizione della disponibilità del docente interessato, si potrà applicare la flessibilità dell'orario giornaliero e settimanale del docente.

In caso di emergenza, se non fosse possibile trovare un supplente fin dal primo giorno e utilizzare alcun docente, gli alunni saranno distribuiti in altre sezioni della scuola tenendo conto dell'età; i docenti di classe disporranno in anticipo i gruppi per un migliore funzionamento in caso di necessità.

Art. 24 - Gestione delle ore di programmazione: scuola primaria

Le ore di programmazione potranno essere articolate, nell'arco dell'anno scolastico, anche su base plurisettimanale per rispondere, in modo flessibile, a specifiche esigenze organizzative ed educative. Ogni team, all'inizio dell'anno scolastico, presenterà al Capo d'Istituto l'articolazione delle proprie ore di programmazione (con l'indicazione delle date e degli orari) e avrà cura di comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali variazioni di calendario o forme di gestioni plurisettimanali.

Art. 25 - Vigilanza alunni

In ottemperanza all'art. 29 comma 5 del CCNL del 29/11/2007(non modificato dal CCNL 2016-2018). Durante l'intervallo, l'insegnante in servizio alla seconda ora alla scuola primaria, secondo il calendario predisposto dalla Referente di plesso, effettuerà il servizio di vigilanza.

Allo stesso modo il docente della scuola secondaria di primo grado secondo il calendario organizzato dalla Referente di plesso, effettuerà il servizio di vigilanza.

CAPO V: PERSONALE ATA

Art. 26 Premessa

L'utilizzo del personale ATA deve essere predisposto tenendo conto:

- a. delle attività didattiche curricolari, extracurricolari, integrative previste nel POF e di tutti i progetti formativi :
- b. delle esigenze complessive del servizio e, in particolare, delle nuove responsabilità derivanti dal riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche.

L'organizzazione del servizio spetta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, su direttiva del Dirigente Scolastico che, sentita l'Assemblea del Personale ATA, redige il Piano delle Attività in cui saranno definite le modalità e i criteri di utilizzo del Personale ATA. Tale documento, predisposto di norma all'inizio dell'anno scolastico, può essere integrato subito dopo l'approvazione dei progetti del PTOF.

L'individuazione delle attività che comportano intensificazione della gestione o l'effettuazione di ore eccedenti il normale orario di lavoro è competenza del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Per prestazioni intensive si intendono quelle prestazioni effettuate all'interno dell'orario di servizio che comportano un maggior carico di lavoro e/o maggiore impegno professionale.

Per prestazioni aggiuntive si intendono tutte quelle prestazioni che comportano un impegno eccedente l'orario di lavoro.

Le attività considerate "intensificazione delle prestazioni" danno diritto alla retribuzione; le attività eccedenti l'orario di servizio verranno retribuite, in base alla disponibilità finanziaria, o recuperate mediante riposi compensativi secondo un quadro di pianificazione annuale redatto in base alle esigenze di servizio individuate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Le prestazioni intensive vengono remunerate in misura proporzionalmente ridotta in caso di assenza.

Art. 27 - Organizzazione del servizio

Il servizio sarà organizzato sulla base dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia, e della funzionalità. L'autonomia operativa del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi nell'organizzazione è relativa alle funzioni di coordinamento, promozione e verifica, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico. Il DSGA assicurerà l'unitarietà, la coerenza, la funzionalità della gestione rispetto a quanto previsto nel P.T.O.F.

Il personale ATA viene assegnato durante la riunione annuale, di inizio anno scolastico

lette

(da effettuarsi entro fine ottobre), su valutazione del DSGA ai settori e ai reparti preventivamente individuati, sulla base dei seguenti criteri:

\[
 \lambda
 \]

TH.

SAF

a. esperienza maturata nel settore di appartenenza (ufficio alunni, personale, ragioneria affari generali, ecc.);

b. funzionalità del servizio anche in rapporto alle esigenze personali e/o alle capacità dei singoli, la cui valutazione sarà demandata al DS e al DSGA;

c. valorizzazione delle peculiarità positive dei singoli;

d. continuità nel reparto/settore.

Al fine di garantire funzionalità e continuità al servizio, il personale collaboratore scolastico conserverà il proprio reparto per l'intera durata dell'anno scolastico, al termine del quale verranno esaminate le eventuali richieste di cambiamento e/o di rotazione (salvo esigenze particolari).

Gli orari di servizio ed i compiti del personale verranno definiti nel Piano delle Attività, redatto dal DSGA, e promulgato dal DS. Il Piano delle attività rimane in vigore per l'intero anno scolastico.

L'orario di accesso agli uffici verrà comunicato all'inizio dell'anno scolastico, tramite esposizione all'albo e pubblicato sul sito dell'istituto.

Art. 28 - Orario di lavoro

L'orario di servizio deve essere funzionale PTOF e all'orario di apertura dell'istituzione scolastica. Esso potrà essere articolato tenendo conto prioritariamente delle esigenze generali e specifiche di servizio in relazione a ciascun profilo tenendo conto dell'art. 51 del CCNL del 29/11/2007.

L'orario ordinario potrà essere articolato, previa disponibilità del personale, anche su base plurisettimanale e/o flessibile (Rif.to art. 53 CCNL 29/11/2007).

La presenza di numerose attività e la necessità di tenere aperti gli edifici in orario pomeridiano, impongono che il servizio sia articolato in turni antimeridiani e pomeridiani.

L'organizzazione dell'orario, definita nel Piano delle Attività, dovrà prevedere:

l'orario del servizio giornaliero;

il monte ore settimanale dei singoli;

la turnazione settimanale e/o plurisettimanale con cui il servizio viene espletato.

L'organizzazione dei turni di servizio sarà effettuata avendo cura di distribuire equamente fra tutto il personale gli impegni e il carico di lavoro e i turni pomeridiani .

L'orario di lavoro giornaliero non potrà superare le nove ore. Per il personale che presta servizio per più di 7,12 ore è obbligatoria una pausa di mezz'ora almeno (Rif.to art. 51 del CCNL del 29.11.2007).

Eventuali ritardi vanno recuperati in base alle esigenze del servizio, previo accordo con il DSGA.

Art. 29 - Riduzione dell'orario settimanale a 35 ore e gestione conto ore

Ai sensi dell'art. 55 del CCNL del 29/11/2007, il personale ATA è destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali in quanto adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza. Parimenti tale riduzione è prevista per la gravosità di prestare servizio in scuole organizzate con orario di apertura giornaliera superiore alle 10 ore per almeno tre giorni alla settimana.

Il personale in questione effettuerà quindi nel periodo di svolgimento delle attività didattiche un orario giornaliero di 5 ore e 50 minuti quando il suo servizio sia distribuito su 6 giorni e un orario giornaliero di 7 ore quando il suo servizio sia distribuito su 5 giorni settimanali.

Art. 30 - Sostituzione assenti

In caso di assenze del personale per brevi periodi o, comunque, periodi durante i quali non sarà possibile fare ricorso a un supplente, il personale in servizio sarà impiegato nelle sostituzioni secondo i seguenti criteri:

disponibilità;

rotazione fra tutto il personale in servizio;

La sostituzione sarà, nei limiti del possibile, concordata con gli interessati secondo un piano di disponibilità. Sarà fatto il possibile per dare un tempestivo preavviso al personale interessato.

Il tempo impiegato nella sostituzione dei colleghi assenti, se effettuato oltre i normali obblighi di servizio, concorrerà al conto personale di ore aggiuntive e, per la parte non coperta da disponibilità finanziaria, dovrà essere recuperato nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Art. 31 - Permessi brevi orari per motivi personali o familiari

Il personale ATA potrà usufruire a domanda di permessi orari di 18 ore nell'anno scolastico per motivi personali o familiari documentati mediante autocertificazione; non potranno essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altri permessi fruibili ad ore nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procederà al riproporzionamento delle ore di permesso.

Art. 32 – Assenze per l'espletamento di visite ,terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

de en

Oll W

- 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
- 3. I permessi orari di cui al comma 1:
- a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
- 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
- 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
- 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
- 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al c. 1.
- 8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
- 9. L'assenza per i permessi di cui al c. 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
- 10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
- 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:
- a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
- b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
- 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).
- 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
- 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
- 15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.

Art. 33 - Ferie

Il personale ATA, di ruolo o supplente, ha diritto alle ferie ed ai giorni di festività soppresse come da CCNL del 29/11/2007.

Le festività soppresse devono essere usufruite entro il trentuno agosto dell'anno in cui si riferiscono.

lelle

Le ferie, di norma, potranno essere usufruite, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

Durante i mesi estivi dovrà essere garantita la fruizione, a richiesta del personale, di un periodo continuativo di ferie di almeno quindici giorni.

Durante il periodo estivo dovranno essere presenti in servizio non meno due collaboratori scolastici, non meno due assistenti amministrativi o del DSGA con un assistente amministrativo

La domanda di ferie e/o festività degli interessati dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023

Il piano ferie, dovrà essere predisposto, a cura del DSGA, entro il 15 maggio 2023. Esso potrà subire modifiche solo in presenza di situazioni straordinarie e/o imprevedibili.

Le ferie potranno essere differite ad altro periodo qualora ciò sia reso necessario da comprovate esigenze di servizio e/o in presenza di motivi personali documentati e/o di salute.

La scelta del periodo, qualora ci sia concorrenza tra più soggetti, sarà effettuata a rotazione.

Art. 34 - Chiusura prefestiva e orario di servizio nei periodi di sospensione dell'attività didattica

In caso il DS decida la chiusura prefestiva della scuola per alcuni giorni nei periodi di sospensione delle attività didattiche , il personale tenuto al servizio, quale recupero delle ore non lavorate, potrà fruire di un giorno di ferie, oppure potrà stornare le ore non lavorate dal "conto ore" di lavoro straordinario già accumulate .

Nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche in cui si sia disposta la chiusura dei prefestivi così come nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali , l'orario di servizio sarà espletato in sei ore nella fascia oraria dalle ore 7.20 alle ore 13.45 salvo necessità diverse e straordinarie quali , ad esempio , la presenza di cantieri edilizi , eccetera.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 35 - Collaborazione plurime del personale docente

- 1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
- I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 36 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

e collaborazioni plurime del personale ATA

- In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può proporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
 Il Piano delle Attività predisposto di norma all'inizio dell'anno scolastico, ed eventualmente integrato dopo l'approvazione dei progetti del PTOF definisce:
 - le attività aggiuntive che comportano l'intensificazione dei compiti di lavoro sono:
 - attuazione delle procedure di digitalizzazione ed assistenza all'utenza (docenti, genitori) per l'utilizzo dei servizi on line:
 - compilazione giornaliera degli elenchi alunni che usufruiscono della mensa scolastica;
 - produzione, in forma autonoma, di pratiche e procedure che comportano consistenti responsabilità gestionali.
 - le attività aggiuntive che comportano l'effettuazione di lavoro oltre i normali obblighi del servizio (straordinario) sono:
 - la sostituzione di colleghi assenti;
 - l'apertura della scuola, in orari diversi dalla normale turnazione, per consentire l'effettuazione di manifestazioni e/o attività previste dal PTOF;
 - casi di esigenze non programmabili ed impreviste che compromettano il regolare funzionamento del servizio scolastico dell'Istituto.
 - gli incarichi specifici sono:
 - l'assistenza ad alunni con particolari disabilità che richiedono specifiche formazioni;
 - svolgimento di compiti, non previsti dal proprio profilo professionale, che richiedono una preparazione professionale specifica.
- 2. Nell'individuazione dell'unità di personale si tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
- Possesso posizione economica conseguita ai sensi art. 2 della sequenza contrattuale del 25.07.2008 (ex art. 62 CCNL/2007);
- specifica competenza/professionalità nel caso in cui sia richiesta;
- esperienza;
- disponibilità espressa dal personale.
- 3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico; tali prestazioni possono essere oggetto di retribuzione a carico del Fondo d'Istituto nei limiti della programmazione e disponibilità o di recupero compensativo da fruirsi compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto.

R

HP le. lee

4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 37 – Criteri per l'individuazione di eventuali fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

- 1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
- 2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - b. l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari attive nei diversi plessi.
- 3. Per il personale degli Uffici si prevede una flessibilità oraria in entrata di quindici minuti dall'apertura prevista alle ore 7.30 con corrispondente posticipo dell'orario di conclusione del proprio servizio.
- 4. Per garantire l'apertura dei plessi necessaria all'espletamento di tutte le attività didattiche previste dal PTOF e l'erogazione dei servizi parascolastici, il servizio dei collaboratori scolastici è organizzato su due turni orari, uno antimeridiano e uno pomeridiano; in caso di assenze concomitanti potrà essere attuata una riorganizzazione dell'orario di servizio anche su una fascia oraria intermedia per poter garantire il regolare funzionamento delle attività previste.
- 5. I collaboratori scolastici, nell'ambito del proprio orario di servizio determinato mensilmente con esclusione dei periodi di sospensione delle attività didattiche nei quali non si attua di norma turnazione oraria, potranno richiedere fino a due cambi di turno al mese.

Art. 38 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

- 1. L'Istituto utilizza avanzati sistemi di comunicazione che permettono una significativa condivisione e una rapida e capillare gestione dei processi informativi e decisionali.
- 2. Tutte le convocazioni e le informazioni sono fornite in tempi congrui e con anticipo tale da non richiedere lettura e adempimento immediati.
- 3. Le comunicazioni inviate direttamente al personale a qualsiasi orario diventano efficaci dopo 24 ore dall'invio, escludendo i giorni festivi .
- 4. Le email possono essere inviate anche nei giorni festivi, fatto salvo il diritto del dipendente a restare disconnesso dalla rete.
- 5. In casi di imprevisti, emergenze o in caso di urgenza indifferibile l'Amministrazione si riserva di inviare o ricevere comunicazioni in qualunque momento e tramite qualunque supporto.

Art. 39 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

- 1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
- 2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

MA.

AT.

he lle

W

Art. 40 - Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

- 1. L'istituto si preoccupa di promuovere la cultura della legalità mediante l'attuazione di specifiche iniziative anche organizzate in rete, così come definito all'interno del PTOF.
- 2. L'istituto promuove il benessere professionale del personale ponendo attenzione ai seguenti aspetti dell'organizzazione che riducono lo stress professionale ed attuando le seguenti misure:
 - · definizione chiara di compiti e funzioni;
 - comunicazione tempestiva e chiara di attività, funzioni, compiti;
 - trasparenza nell'assunzione di decisioni;
 - diffusione di deleghe e compiti per alleggerire il lavoro dei singoli;
 - monitoraggio costante delle situazioni di rischio;
 - formazione per accrescere la motivazione al lavoro;
 - · valorizzazione delle competenze del personale.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI Art. 41 - Risorse

- 1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da :
- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
- b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente, o a seguito di variazione del P.A., da calcolarsi al lordo dipendente.
- 2.Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale
- 3. L'assegnazione del MOF per il presente contratto ammonta a € 60.208,12 lordo dipendente.

Art.42- Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art.43- Individuazione risorse disponibili

Con nota prot. n. 46445 del 4-10-2022 è stata comunicata la seguente assegnazione 2022/2023:

 \in 60.208,12 lordo dipendente.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono i seguenti (importi al lordo dipendente):

a) b)	per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica; per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica	ϵ	33.862,52;
٠,	nell'avviamento alla pratica sportiva :	ϵ	768,11;
c)	per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa :	€	3.912,93;
d)	per gli incarichi specifici del personale ATA :	ϵ	2.271,29;
e)	per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte		1. March 1. M. 1.
	processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica :	€	4.157,45;
f)	per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti :	ϵ	2.173,50;
g)	per ilfondo per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, cc.		
	da 126 a 128, della L.n.107/2015	€	13.062,32

le, per

 \mathcal{H}

X

A tali importi si aggiunge l'importo derivato da economie degli anni precedenti come di seguito specificate : Attività complementari di educazione fisica 768,69 : da destinarsi alla medesima materia

Fondo delle istituzioni scolastiche € 820,37 : da destinarsi al FIS ;

Ore Eccedenti (non soggette a contrattazione) € 2.113,69 : da destinarsi in quota pari a € 500,00 alla medesima materia per l'intensificazione delle sostituzioni in assenza di organico aggiuntivo dell'autonomia e in quota pari a € 1.613,69 alla assegnazione FIS destinata alla componente docenti per il lavoro straordinario di varia natura sostenuto nel trasferimento della sede della scuola Rodari in P.le S. Giacomo- Via D'Azeglio e altri adempimenti straordinari del corrente anno scolastico (Rendicontazione sociale, RAV, PDM, nuovo PTOF).

Tenuto conto che l'indennità del DSGA facente funzione è pari ad € 4.963,60 e l'indennità spettante al sostituto del DSGA (25 giorni) è di € 344,75 (entrambe le quote sono da sottrarsi al FIS), la disponibilità complessiva del FIS per l'anno scolastico 2022/2023 è, pertanto, pari ad

€ 42.436,86 così ripartita:

€ 31827,64 (in percentuale 75%) per il personale DOCENTE di cui € 9.796,74 da valorizzazione;

€ 10.609,21 (in percentuale 25%) per il personale ATA di cui € 3.265,58 da valorizzazione.

Alla quota così determinata per la componente DOCENTE si aggiungono € 1.613,69 dalle Economie delle ore eccedenti dell'a.s. 2021/2022, per un totale di € 33.441,33.

La quota per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti viene maggiorata di € 500 per un totale di € 2.673,50.

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 44 Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo
l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 45 Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

- Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale di attività del personale ATA.
 Sono preventivamente accantonate le seguenti somme (lordo dipendente): accantonamento prioritario dell'indennità di Direzione del DSGA pari a € 4.963,60 lordo dipendente e l'indennità spettante al sostituto del DSGA (25 giorni) pari a € 344,75;
- 2. Pertanto la quota del FIS da suddividere, al netto delle risorse non disponibili alla contrattazione integrativa (art.41 lettere b,c,d,e,f) e delle economie, ammonta a € 42.436,86 lordo dipendente.

L'importo disponibile viene suddiviso tra personale docente ed ATA in base al criterio

QUOTA DOCENTI	75%	31.827,64
QUOTA ATA	25%	10.609,21

In sede di contrattazione si è concordato che le economie derivanti dalle ore eccedenti pari ad € 2.113,69 vengano destinate al lavoro dei docenti in quota pari a € 1.613,69 alla assegnazione FIS destinata alla componente docenti per il lavoro straordinario di varia natura sostenuto nel trasferimento della sede della scuola Rodari in P.le S. Giacomo- Via D'Azeglio e altri adempimenti straordinari del corrente anno scolastico (Rendicontazione sociale , RAV, PDM, nuovo PTOF). La quota residua di € 500,00 viene destinata alla medesima materia (ore eccedenti) per la prevista intensificazione delle sostituzioni in assenza di organico aggiuntivo dell'autonomia da emergenza Covid e per la riduzione di 6 ore dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I grado attuata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

QUOTA DOCENTI

La quota FIS DOCENTI è pari a € 31.827,64 lordo dipendente a cui si aggiungono le economie € 1.613,69 assommando così un totale di € 33.441,33

Meler If

HF

13 //

QUOTA ATA

La quota FIS ATA è pari a € 10.609,21 lordo dipendente.

Le attività incentivate e il monte ore sono di seguito riportate (compenso orario delle attività funzionali all'insegnamento € 17,50, compenso orario attività didattiche frontali con gli alunni € 35,00):

	CALCOLO DEI COMPENSI PE	K LONDO 19111	U I U PER	SONALE DO	CENTE 2022/202.	,
	Compensi a carico fondo o	li istituto (art. 88	comma 2 L	ett. a CCNL	29/11/2007)	
N	DESCRIZIONE INCARICHI	Docente	Ore di incarico	Ore di lez.	Totale Lordo dipendente	TOTALE Lordo stat
1			0	0	€ 0,00	€ 0,00
2			0	0	€ 0,00	€ 0,00
3			0	0	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE SPE	€ 0,00	€ 0,00			
	Compensi a carico fondo di i	stituto (art. 88	comma 2	Lett. A CC	CNL 29/11/2007)
N	DESCRIZIONE INCARICHI	Personale coinvolto	Ore di incarico	Compenso orario	Totale Lordo dipendente	TOTALE Lordo stato
1					€ 0,00	€ 0,00
2					€ 0,00	€ 0,00
3					€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE SPE	ESA			€ 0,00	€ 0,00
	Compensi a carico fondo di i	stituto (art. 88	comma 2	Lett. B CC	CNL 29/11/2007)
N	DESCRIZIONE INCARICHI	Personale coinvolto	Ore di incarico	Compenso orario	Totale Lordo dipendente	TOTALE Lordo stato
1	Ore di recupero materie scuola secondaria			€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Ore recupero apprendimenti scuola primaria			€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00
3					€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00
	Compensi a carico fondo di i	stituto (art. 88	comma 2	Lett. C CC	CNL 29/11/2007)
N	DESCRIZIONE INCARICHI	Personale coinvolto	Ore di incarico	Compenso orario	Totale Lordo dipendente	TOTALE Lordo stato
1	Compenso ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti scuola Infanzia		0	€ 18,03	€ 0,00	€ 0,00

N X

HT 14

2	Compenso ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti scuola primaria	0	€ 18,65	€ 0,00	€ 0,00
3	Compenso ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti scuola media	0	€ 27,09	€ 0,00	€ 0,00
4				€ 0,00	€ 0,00
5	Properties the transferral charge of the transferral charge of the charg	Corrections of the correction	no such le Managana	€ 0,00	€ 0,00
17000	TOTALE SPESA			€ 0,00	€ 0,00
	Compensi a carico fondo di istituto ((art. 88 comma 2	Lett. D C	CNL 29/11/2007)
N	DESCRIZIONE INCARICHI	Ore di incarico	Compenso orario	Totale Lordo dipendente	TOTALE Lordo stato
1	Coordinatori classi I e II S.M. 8 ore per docente	64	€ 17,50	€ 1.120,00	€ 1.486,24
	Coordinatori classi III S.M.10 ore per docente	40	€ 17,50	€ 700,00	€ 928,90
2	Referente SPORT SCUOLA MEDIA	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
3	Referenti SPORT SCUOLA PRIMARIA - n.2	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 696,68
4	Referente BIBLIOTECA - Baia del re	40	€ 17,50	€ 700,00	€ 928,90
5	Referenti BIBLIOTECA - Tana dei libri - n.2	14	€ 17,50	€ 245,00	€ 325,12
6	Referente ORIENTAMENTO e CONTINUITA'	60	€ 17,50	€ 1.050,00	€ 1.393,35
7	Referente DSA	25	€ 17,50	€ 437,50	€ 580,56
8	Referente INCLUSIVITA'	10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
9	Referente Antibullismo	25	€ 17,50	€ 437,50	€ 580,56
10	Referente Registro Elettronico	76	€ 17,50	€ 1.330,00	€ 1.764,91
11	Referente EDUCAZIONE CIVICA	6	€ 17,50	€ 105,00	€ 139,34
12	Referente FORMAZIONE DI ISTITUTO e INNOVAZIONEDIDATTICA	60	€ 17,50	€ 1.050,00	€ 1.393,35
13		0	€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00
14	Referente progetto Madrelingua scuole primarie	5	€ 17,50	€ 87,50	€ 116,11
15		0	€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00
16	Referente Nuova Valutazione scuola primaria	30	€ 17,50	€ 525,00	€ 696,68
7	Referente formazione per la sicurezza	15	€ 17,50	€ 262,50	€ 348,34
8	Referente CORSO INDIRIZZO MUSICALE	15	€ 17,50	€ 262,50	€ 348,34

Whe he

15 DW

19			0	€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00
20	Referente pubblicazione nel sito istituzionale		0	€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00
21	Coordinamento e seguito trasferimento scuola Rodari n.2		80	€ 17,50	€ 1.400,00	€ 1.857,80
22	Seguito casi in via di certificazione L. 104 e trasferiti scuola primaria	Jest 1	15	€ 17,50	€ 262,50	€ 348,34
23	Referente plesso Martiri Cefalonia	e di servicio de la colo	140	€ 17,50	€ 2.450,00	€ 3.251,15
24	Referente plesso Zanguidi	nation of the second	75	€ 17,50	€ 1.312,50	€ 1.741,69
25	Commissione Formazione e Innovazione		70	€ 17,50	€ 1.225,00	€ 1.625,58
##				€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00
					€ 15.837,50	€ 21.016,40
	Compensi a carico fondo di is	tituto (art. 88	comma 2	Lett. F C	CNL 29/11/2007)
N	DESCRIZIONE INCARICHI	Personale coinvolto	Ore di incarico	Compenso orario	Totale Lordo dipendente	TOTALE Lordo stato
1	Collaboratore Dirigente		140	€ 17,50	€ 2.450,00	€ 3.251,15
2	Collaboratore Dirigente		140	€ 17,50	€ 2.450,00	€ 3.251,15
3	Admin Piattaforma G suite d'Istituto		40	€ 17,50	€ 700,00	€ 928,90
4			0	€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00
5	Last the Grant community of the section and the section of the sec	167 X 18 X 18		e salahir	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE SPE	SA			€ 5.600,00	€ 7.431,20
	Compensi a carico fondo di is	tituto (art. 88	comma 2	Lett. K CC	CNL 29/11/2007)
N	DESCRIZIONE INCARICHI	Personale coinvolto	Ore di incarico	Compenso orario	Totale Lordo dipendente	TOTALE Lordo stato
1	Animatore digitale		50	€ 17,50	€ 875,00	€ 1.161,13
2	Tutor anni di prova (12 ore per ogni neoassunto seguito) – n. 3 tutor		36	€ 17,50	€ 630,00	€ 836,01
3	Referente stesura ORARIO SCUOLA MEDIA		30	€ 17,50	€ 525,00	€ 696,68
4	Commissione PTOF – n.6 docenti		48	€ 17,50	€ 840,00	€ 1.114,68
5	Commissione DISAGIO – n.4 docenti		24	€ 17,50	€ 420,00	€ 557,34
6	Commissione INTERCULTURA- n.5 docenti		20	€ 17,50	€ 350,00	€ 464,45
7	Commissione FORMAZIONE CLASSI S.M. – n.3 docenti		30	€ 17,50	€ 525,00	€ 696,68

lelle W

r str

A DW

PP

8	Commissione Nuova Valutazione scuola primaria – 8 docenti		64	€ 17,50	€ 1.120,00	€ 1.486,24
9	Commissione Educazione Civica -n. 5 docenti		10	€ 17,50	€ 175,00	€ 232,23
10	Comitato Valutazione – n. 3 docenti		9	€ 17,50	€ 157,50	€ 209,00
	TOTALE SPE	SA	•		€ 5.617,50	€ 7.454,44
	Compensi a carico fondo di	istituto (art. 88	comma 2 L	ett. L CCNL	29/11/2007)	
N	DESCRIZIONE INCARICHI	Personale coinvolto	Ore di incarico	Compenso orario	Totale Lordo dipendente	TOTALE Lordo stato
1	REFERENTI PROGETTI VARI -n.17 docenti		250	€ 17,50	€ 4.375,00	€ 5.805,63
2	ORE FRONTALI INVALSI aggiuntive		7	€ 35,00	€ 245,00	€ 325,12
3	NIV - Nucleo Autovalutazione d'Istituto - n.5 docenti		100	€ 17,50	€ 1.750,00	€ 2.322,25
	TOTALE SPES	SA			€ 6.370,00	€ 8.453,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLA TABELLA					€ 33.425,00	€ 44.355,04
Compensi per ore eccedenti già precedentemente valutati					€ 0,00	€ 0,00
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA DA PROGRAMMARE					€ 33.441,33	€ 44.376,64
DIFFERENZA RIMASTA DA PROGRAMMARE					€ 16,33	€ 21,60

Art. 47 – Quantificazione e assegnazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Vengono definite le attività riferite al personale ATA, per un ammontare complessivo di € 10.609,21 lordo dipendente.

	Comp	ensi a carico fondo di istituto (art. 8	8 comma 2 Lett. E CCN	L 29/11/2007)		
						LORDO DIP.
6	Amministrativi	Effettazione di turnazioni atte ad una maggiore apertura al pubblico e per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti	Rapportato all'effettivo servizio	49	€ 14,50	€ 710,50
N. 11	Collaboratori	Intensificazione per colleghi assenti	Rapportato effettivo servizio	205	€ 12,50	€ 2.562,50
	Compe	ensi a carico fondo di istituto (art. 8	8 comma 2 Lett. K CCN	L 29/11/2007)		
n. 5	Amministrativi	Intensificazione da parte degli amministrativi per sostituzione colleghi assenti	Rapportato all'effettivo servizio	230	€ 14,50	€ 3.335,00
n. 6	Collab. scol	Intensificazione data dal compito della raccolta pasti	Rapportato all'effettivo servizio	30	€ 12,50	375,00

W. M. P.G

PCIA

n. 2	Collabor. Scol.	Intensificazione per attività di collaborazione con i docenti particolari momenti della giornata	Rapportato all'effettivo servizio	30	€ 12,50	€ 375,00
n. 10	Coll Scol.	attività di vigilanza e pulizia dovuti dall'emergenza sanitaria	Rapportato all'effettivo servizio	****		1.450,00
n. 5	Amministrativi	Pratiche complesse e/o straordinarie	Rapportato all'effettivo servizio	****		1.800,00
INCARIC	INCARICHI SPECIFICI ATA		L. DIP	TOTALE		€ 10.608,00
n. 1 AA p	per supporto al DSG	GA per pratiche inerenti il bilancio	€ 871,29	PREVISIONE		€ 10.609,21
	aboratori Scolastici i € 175,00 Cad	per assistenza alunni disabili	€ 350,00	ECONOMIE		€ 1,21
n. 3 Colla € 150,00		assistenza alunni disabili Rodari	€ 450,00			
n. 3 Colla € 200,00		assistenza alunni disabili Martiri	€ 600,00			
		TOTALE	2.271,29			

n. 1	Amministrativi	indennità sostituzione DSGA oltre i 15 gg di assenza (eventuale con apposito incarico, calcolato su 25	Rapportato	
		gg)		€ 344,75

INCARICHI SPECIFICI ATA	LORDO DIPENDENTE
n. 1 AA per supporto al DSGA per pratiche inerenti il bilancio	€ 871,29
n. 2 Collaboratori Scolastici per assistenza alunni disabili Zanguidi € 175,00	
Cad	€ 350,00
n. 3 Collaborat. Scolast. per assistenza alunni disabili Rodari € 150,00 Cad	€ 450,00
n. 3 Collaborat. Scolast. per assistenza alunni disabili Martiri € 200,00 cad	€ 600,00
TOTALE	2.271,29

n. 1	Amministrativi	indennità sostituzione DSGA oltre i 15 gg di assenza (eventuale con apposito incarico, calcolato su 25 gg)	Rapportato all'effettivo servizio	€ 344,75
------	----------------	---	---	----------

Per tali attività si precisa che:

- 1. le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi (compenso orario degli assistenti amministrativi e tecnici € 14,50, dei collaboratori scolastici € 12,50);
- 2. le prestazioni del solo personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- 3. i compensi assegnati con modalità forfetaria verranno retribuiti sulla base dell'effettivo servizio prestato.

Le risorse risparmiate verranno ripartite in misura proporzionale alla effettiva presenza in servizio e le eventuali economie verranno riassegnate in misura proporzionale ai colleghi con un numero di assenze inferiore a 15 giorni.

White M

Art. 48 - Funzioni Strumentali

Considerato lo stanziamento per il corrente anno scolastico, in base alla delibera del Collegio dei Docenti, vengano assegnate SEI funzioni strumentali in relazione alle quattro aree individuate (di cui le aree per l'integrazione degli alunni disabili e per l'integrazione alunni stranieri sdoppiata su due incarichi), alle quali verrà corrisposto un compenso forfetario:

FUNZIONE STRUMENTALE	NUMERO INCARICHI	COMPENSO LORDO DIPENDENTE
FUNZIONE STRUMENTALE PTOF	1	950,00
FUNZIONE PREVENZIONE DISAGIO	1	950,00
FUNZIONE INTEGRAZIONE STRANIERI secondaria	1	437,90
FUNZIONE INTEGRAZIONE STRANIERI primaria	1	350,00
FUNZIONE INTEGRAZ. DISABILI secondaria	-1	525,00
FUNZIONE INTEGRAZIONE DISABILI primaria – inf.	1	700,00

Art. 49 - Conferimento degli incarichi

- Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio entro la fine di novembre e/o comunque contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
- 4. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui al CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- Il DS affiderà gli incarichi con decreto pubblicato all'albo on line e con comunicazione scritta individuale previa
 acquisizione delle dichiarazioni scritte di disponibilità da parte del personale interessato, nel rispetto dei seguenti
 criteri considerati in relazione alla quantità e qualità del possesso e in rapporto alle attività caratterizzanti lo specifico
 incarico:
- Possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere;
- Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici o attinenti alle attività da svolgere;
- Esperienze di lavoro all'interno ed all'esterno della scuola attinenti alle attività da svolgere;
- Disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali;
- Disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed in relazione con soggetti esterni;
- Capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività;
- Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se richiesto da ll'incarico da svolgere).
- 5. Per l'assegnazione dei compiti da parte del DSGA si fa riferimento agli organigrammi suddivisi per profili professionali, completi di indicazioni operative specifiche per la suddivisione dei lavori, con riferimento per i collaboratori scolastici ai regolamenti di Istituto e al regolamento per la pulizia; per gli assistenti amministrativi alle direttive ministeriali, al CCNI, alle Direttive Dirigenziali, ai regolamenti di Istituto, ai manuali operativi di esecuzione dei programmi informatici Ministeriali (SIDI) o conformi (AXIOS ed ARGO, Levrini), SARE, corredati di istruzioni e corsi di autoformazione.
- 6. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- 7. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

freder All

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 50 - Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure di prevenzione e protezione riguardo i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali, ecc. utilizzati dai lavoratori e dagli alunni;
- valutazione di tutti rischi esistenti nell'istituzione scolastica ad eccezione di quelli di competenza dell'ente locale;
- elaborazione del documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure di prevenzione e protezione adottati o da adottare, il programma dei successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuare le misure di sicurezza;
- informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza;

In caso di pericolo grave ed immediato, il DS adotta i provvedimenti di emergenza che si rendono necessari informando, se il caso lo richiede, anche l'ente locale.

Art. 51 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 52 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

- 1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
- 2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
- 2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alle parti sindacali, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria al rientro nella compatibilità finanziaria.
- 3. Qualora la scuola riceva importi inferiori o superiori rispetto a quelli determinati con l'utilizzo dei parametri indicati dal MIUR, verrà operata la riduzione/incremento percentuale dei compensi nella misura della minore/superiore assegnazione/erogazione degli importi, secondo le priorità stabilite dal Collegio e dal CdI, previa informazione delle parti sindacali.

Art. 54 Procedure per la liquidazione della retribuzione accessoria

- 1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
- 2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
- 3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

HACHT OU

Art. 55 Validità del Contratto

In attesa di precise indicazioni MIUR circa la confluenza del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti (BONUS premiale) nel FIS, la presente ipotesi viene applicata con clausola ovvero:

considerato che il comma 249 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), entrata in vigore i 1° gennaio 2020, prevede che "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente], già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione", ci si riserva di riaprire la trattativa contrattuale d'istituto non appena si avranno chiarimenti sulla gestione di tali risorse, anche a seguito dei confronti che si attiveranno a livello nazionale tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.

- 1. Una volta sottoscritto ,il presente viene inviato ai revisori dei conti, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla legge e dal contratto nazionale vigente.
- 2. Una volta recepito il positivo parere dei revisori dei conti, o una volta trascorsi 15 giorni dall'invio del presente contratto senza che gli stessi revisori abbiano fatto rilievi, il Contratto diventa pienamente efficace, previa firma delle parti.
- 3. Qualora i revisori elevino rilievi, le parti si riuniscono nuovamente entro 5 giorni per procedere alla revisione del contratto, unicamente per le parti soggette a rilievi, e procedono ad una nuova sottoscrizione del contratto stesso, che diventerà operativo dopo il positivo parere dei revisori stessi, o trascorsi 15 giorni dal successivo invio.
- 4. Una volta divenuto efficace, il presente contratto viene pubblicato all'albo sindacale della scuola e sul sito della scuola.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 5 aprile 2023 alle ore 13.00 nell'Ufficio di Presidenza viene sottoscritta la presente copia del Contratto Collettivo Integrativo.

Il presente Contratto sarà inviato ai Revisori dei conti, corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

PARTE PUBBLICA

Il presente Contratto viene sottoscritto tra:

RSU_Marinella Froio | Selection | PARTE SINDACALE RSU_Marinella Froio | Selection | Selec